

VERBALE N.8

**GIUNTA CAMERALE**

**DELIBERAZIONE N. 106 DEL 29 novembre 2019**

**PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE**

L'anno **2019**, il giorno **29** del mese di **novembre** alle ore **11:00** nella sede della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Piacenza, a seguito di regolare convocazione, si è riunita la Giunta Camerale con l'intervento dei Signori in appresso indicati:

PARIETTI ALFREDO	- PRESIDENTE
CELLA FILIPPO	- in rappresentanza del settore Industria
MAINI MARIA LUISA	- in rappresentanza del settore Artigianato
NEGRI DANIEL	- in rappresentanza del settore Servizi alle Imprese

Presiede la riunione il Rag. ALFREDO PARIETTI

Presenziano alla riunione i Revisori dei Conti: ANCESCHI LUIGI  
VISCONTI VALENTINA

Hanno giustificato l'assenza:

Assiste come Segretario il Dr. ALESSANDRO SAGUATTI, Segretario Generale della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Piacenza

Il Presidente invita il Segretario Generale ad illustrare l'argomento in oggetto.



Il Segretario Generale ricorda che il D.lgs. 165/2001, che disciplina l'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, prevede che gli enti procedano periodicamente, con cadenza almeno triennale, alla ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche. Le variazioni delle dotazioni organiche sono approvate dall'organo di vertice dell'Ente, in coerenza con il piano triennale del fabbisogno di personale e con gli strumenti di programmazione economico – finanziaria. Il citato Decreto Legislativo (art. 6-ter) stabilisce che, con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, siano definite linee di indirizzo per orientare le pubbliche amministrazioni nella predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali, linee a tutt'oggi non ancora adottate.

In un'ottica di maggiore responsabilizzazione della dirigenza, gli artt. 16 e 17 del D.lgs. 165/2001 prevedono inoltre che il documento di programmazione ed i suoi aggiornamenti siano elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti". Il Segretario Generale ha quindi predisposto il presente documento, tenuto conto dell'esigenza di garantire la funzionalità dell'Ente, di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi e di correlare gli obiettivi da raggiungere alle risorse umane necessarie, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio e con i vincoli assunzionali di volta in volta vigenti.

Il Segretario Generale richiama la Relazione Previsionale Programmatica approvata dal Consiglio camerale in data 29.10.2019 nella quale sono contenuti gli ambiti di intervento strategico individuati per l'anno 2020 nonché i relativi obiettivi strategici, pertinenti rispetto ai bisogni dell'utenza, coerenti alla missione istituzionale dell'Ente camerale ed alle priorità strategiche dell'amministrazione nella fase di passaggio dettata dall'agenda di riforma delle Camere di Commercio, finalizzati in particolare ad assicurare:

- *il sostegno all'economia locale con interventi mirati a favore delle imprese del territorio atti a migliorare il posizionamento nel mercato interno* ove si collocano le priorità che tradizionalmente caratterizzano l'attività dell'Ente in rapporto alle specificità del territorio;
- *la regolazione e la tutela del mercato* - mediante il rafforzamento del ruolo istituzionale di vigilanza sul mercato (come richiesto dal Regolamento comunitario 765/2008), potenziando i controlli presso gli operatori economici per verificarne la conformità alle discipline di settore nonché il consolidamento ed il rafforzamento dell'attività di mediazione - *la semplificazione amministrativa ed e-government* attraverso la realizzazione di servizi a supporto delle imprese e degli utenti, la semplificazione degli adempimenti amministrativi anche mediante convenzioni con gli enti territoriali nonché un maggior utilizzo delle tecnologie informatiche e telematiche e l'implementazione di strumenti che consentano l'interoperabilità;
- *il sostegno all'economia locale con interventi mirati a favore delle imprese del territorio atti a migliorare il loro posizionamento nel mercato internazionale;*
- *lo sviluppo dell'innovatività gestionale finalizzata a migliorare l'efficienza, la trasparenza, l'integrità e la qualità dei servizi erogati* in cui si colloca lo sviluppo della politica della trasparenza e dell'integrità, il miglioramento della qualità dei servizi e delle funzioni programmatiche e di controllo, l'efficientamento delle procedure interne.

La Relazione Previsionale individua anche le linee alle quali uniformare l'attività dell'Ente, quali il consolidamento della presenza, del ruolo e dell'immagine della Camera di Commercio sul territorio come istituzione di riferimento sui temi economici, l'attivazione di servizi di supporto alle imprese, la maggior professionalizzazione degli addetti, l'attivazione di sinergie e collaborazioni con gli attori economico-istituzionali del territorio.



Il Segretario Generale ricorda che la dotazione organica, individuata dal DM 16.02.2018, risulta di n. 43 unità a tempo indeterminato oltre al Segretario Generale, come sotto esposto:

Categoria	Dotazione posti a tempo pieno al 31.10.2019 ex d.m. 16.02.2018	Posti coperti al 01.01.2020	Posti vacanti al 01.01.2020
Dirigenti	<b>SEGRETARIO GENERALE</b> <b>1 DIRIGENTE</b>	SEGRETARIO GENERALE 0	- 1
D	<b>4</b>	2	2
C	<b>33</b>	32	1
B	<b>5</b>	4	1
A	<b>0</b>	0	-
Tot.	<b>43 + Segretario Generale</b>	<b>38 + Segretario Generale</b>	<b>5</b>

Attualmente risultano complessivamente vacanti 5 posti, di cui un dirigente, due nella categoria D, uno nella categoria C e uno nella categoria B. Nel primo semestre 2020 sono già certe le cessazioni dal servizio di ulteriori tre dipendenti di categoria C.

La ricognizione delle eccedenze di personale effettuata ha dato esito negativo, in quanto l'organico attuale presenta rilevanti carenze che rendono sempre più difficoltoso garantire la continuità delle funzioni ed attività ordinarie dell'Ente e condiziona la piena realizzazione della riforma in atto che ha attribuito alle Camere ulteriori funzioni sia nel proprio ambito di riferimento che in ambiti innovativi che richiederebbero la presenza di nuove figure professionali.

Il Segretario Generale ricorda, infine, che il D.lgs. n. 219/2016 (Attuazione della delega di cui all'art. 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio) dispone:

- l'attuazione di un piano complessivo di razionalizzazione organizzativa di riassetto degli uffici e dei contingenti di personale, con conseguente rideterminazione delle dotazioni organiche e possibilità di realizzare processi di mobilità tra Camere
- il divieto, sino al completamento delle citate procedure di mobilità, di assumere o impiegare nuovo personale o conferimento di incarichi, a qualunque titolo e con qualsiasi tipologia contrattuale, compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione.

In conseguenza a tali disposizioni di legge non è quindi possibile, fino al completamento del processo di riforma, procedere ad alcuna assunzione; l'unica eccezione ammessa a tale divieto è rappresentata dall'acquisizione di personale appartenente alle categorie protette al fine di garantire il pieno rispetto della normativa sul collocamento obbligatorio. Ad oggi il numero di posti riservati a tale categoria è coperto e non si prevedono cessazioni dall'impiego dei dipendenti assunti a tale titolo.

Unioncamere Nazionale, con documento qui pervenuto in data 05.01.2017, prot. n. 0000177, ritiene possibile la "mobilità volontaria tra Camere di commercio, ovvero lo spostamento di personale tra Aziende speciali o da Unioni Regionali verso queste ultime;



sono tutte fattispecie, infatti, che assolvono in questa fase una funzione, per così dire, anticipatoria di quel ricollocamento del personale al quale sono preordinate le misure a regime, una volta che dovessero risultare soprannumeri/eccedenze di personale nelle diverse realtà interessate”.

Il Relatore richiama inoltre la sentenza della Corte Costituzionale n. 261/2017 con la quale è stata dichiarata *“l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 (Attuazione della delega di cui all’articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), nella parte in cui stabilisce che il decreto del Ministro dello sviluppo economico dallo stesso previsto deve essere adottato «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano», anziché previa intesa con detta Conferenza”*. A seguito di tale sentenza il decreto Ministeriale 8 agosto 2017 (Rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, istituzione di nuove camere di commercio e determinazioni in materia di razionalizzazione delle sedi e del personale) con cui, tra l’altro, viene istituita la nuova Camera di commercio dell’Emilia, ha subito una battuta d’arresto, sospendendo quindi anche il processo di accorpamento già in atto delle camere di Piacenza, Parma e Reggio Emilia; tale processo è stato riavviato con l’emanazione del DM 16.02.2018, che ha confermato il contenuto del precedente decreto ministeriale. Avverso tale decreto è stato proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio dalla Camera di Commercio di Pavia (n. 3969/2018) e, nelle more della definizione del ricorso, la Giunta regionale Emilia Romagna, con deliberazione n. 2293 del 27/12/2018, ha sospeso le procedure per la determinazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni imprenditoriali, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni dei consumatori, ai fini della nomina del Consiglio della CCIAA di Ferrara e Ravenna e del Consiglio della CCIAA dell’Emilia. Il TAR del Lazio, sezione terza ter, con Ordinanza n. 3531 del 15/03/2019 ha rimesso alla Corte Costituzionale l’accorpamento delle Camere di commercio di Pavia, Cremona e Mantova per violazione del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni nell’esercizio della funzione legislativa e, con analogo pronunciamento, ha concluso la disamina di ulteriori ricorsi presentati da altre Camere di commercio.

Ad oggi, la Corte Costituzionale non si è ancora pronunciata e quindi, a meno che non intervenga un nuovo intervento normativo, il processo di accorpamento è sospeso.

La situazione di incertezza sul futuro dell’Ente, la continua e progressiva riduzione del personale e il divieto di assunzione con ogni tipologia contrattuale impediscono, di fatto, una programmazione realistica dei fabbisogni, come evidenziato nel documento allegato al presente atto, trasmessa alle OO.SS. territoriali ed alle RSU con nota prot. n. 0024897 in data 13.11.2019.

## LA GIUNTA

- udita l’esposizione del Segretario Generale;
- richiamato l’art. 39, comma 1, della legge 27.12.1997, n. 449, che dispone in merito alla programmazione triennale dei fabbisogni di personale nonché l’art. 6 del D.lgs. 165/2001;
- visto altresì che il medesimo Decreto legislativo attribuisce ai dirigenti un ruolo propositivo in ordine all’individuazione dei profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti;
- visto il vigente Regolamento di Organizzazione, nonché il Regolamento per la disciplina dei concorsi e dello sviluppo del personale;
- richiamato il provvedimento relativo alla ricognizione delle eccedenze, approvato in questa stessa seduta;



- esaminata la proposta di piano triennale dei fabbisogni di personale 2020-2022, elaborata dal Segretario Generale;
- richiamato il D.lgs. 219/2016 (Attuazione della delega di cui all'art. 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio) che dispone il divieto di assunzione o impiego, con qualunque forma contrattuale, di nuovo personale sino al completamento del processo di riordino delle Camere di commercio;
- preso atto della nota Unioncamere Nazionale pervenuta in data 05.01.2017, prot. n. 0000177;
- richiamato altresì il decreto Ministeriale 8 agosto 2017 che dispone l'istituzione della nuova Camera di commercio dell'Emilia;
- vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 261/2017 che ha di fatto sospeso il processo di costituzione della Camera dell'Emilia;
- richiamato il DM 16.02.2018 che, nel confermare il contenuto del DM 08.08.2017, ha riavviato il processo di accorpamento;
- preso atto che il TAR del Lazio a rimesso alla Corte Costituzionale la decisione in merito ai ricorsi presentati da alcune Camere di commercio;
- confermata l'opportunità/necessità, tenuto conto delle numerose carenze di organico già esistenti nonché delle prossime cessazioni dal servizio, di non concedere nulla osta finalizzati alla mobilità verso altri Enti pubblici sino alla conclusione della procedura di accorpamento;
- ritenuto comunque necessario adempiere agli obblighi di cui all'art. 6 del D.lgs. 165/2001;
- preso atto che la proposta del Piano dei fabbisogni è stato oggetto di informazione alle RSU ed alle Organizzazioni Sindacali territoriali;
- visto lo statuto camerale approvato 1 giugno 2000 e successive modifiche ed integrazioni;

All'unanimità

### **DELIBERA**

1. di approvare il Piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2020-2022 contenuto nel documento allegato quale parte integrante del presente provvedimento;
2. di non effettuare assunzioni né di utilizzare forme di lavoro flessibili, valutando di volta in volta le possibili razionalizzazioni ed individuando le soluzioni percorribili - compatibilmente con i vincoli normativi e finanziari - affinché sia mantenuto il corretto svolgimento di tutte le funzioni ed attività dell'Ente;
3. di non concedere, tenuto conto delle numerose carenze di organico già esistenti nonché delle prossime cessazioni dal servizio, nulla osta finalizzati alla mobilità verso altri Enti pubblici sino alla conclusione della procedura di accorpamento;
4. di conferire mandato al Segretario Generale di provvedere all'attuazione del piano occupazionale.

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dr. Alessandro Saguatti

IL PRESIDENTE  
Rag. Alfredo Parietti

## PIANO DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2020-2022

### *Riferimenti normativi.*

Il Piano triennale dei fabbisogni di personale, di cui all'art. 6, comma 2, del d.lgs. 165/2001, definisce il quadro generale delle esigenze organizzative e gestionali dell'Ente ed illustra le linee guida degli interventi e delle iniziative volte a garantire un'adeguata gestione dell'acquisizione delle risorse umane dall'esterno, al fine di assicurare l'ottimale funzionamento delle strutture organizzative e la realizzazione dei compiti istituzionali contenuti negli indirizzi degli organi politico-amministrativi.

La Camera di commercio di Piacenza, sino all'entrata in vigore del D.lgs. 219/2016 (*Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura*), ricadeva nel regime previsto dalle disposizioni di cui all'art. 14, comma 5, del D.L. 06.07.2012, n. 95, convertito in legge 07.08.2012, n. 135. La norma in esame stabiliva nuove regole per le assunzioni a tempo indeterminato a decorrere dal 7 luglio 2012, ed in particolare:

- sino all'anno 2014, nel limite del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente;
- per il 2015, nel limite del 50% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente;
- dal 2016, nel limite del 100% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente.

Era inoltre possibile coprire i posti vacanti in organico mediante l'istituto della mobilità per "ricollocazione" e, in caso di assenza di domande, procedere con l'attivazione della mobilità volontaria prevista dall'art. 30 del D.lgs. 165/2001; qualora la mobilità, anche intercompartimentale, fosse attuata con altro Ente soggetto a specifici vincoli assunzionali non era soggetta ai limiti stabiliti dalle norme sopra citate.

L'entrata in vigore, a decorrere dal 10 dicembre 2016, del d.lgs. 219/2016 ha cambiato lo scenario del sistema camerale, intervenendo sulle strutture e sull'organizzazione delle Camere di commercio. Infatti, l'art. 3 dispone:

- l'attuazione di un piano complessivo di razionalizzazione organizzativa di riassetto degli uffici e dei contingenti di personale, con conseguente rideterminazione delle dotazioni organiche e possibilità di realizzare processi di mobilità tra Camere;
- il divieto, sino al completamento delle citate procedure di mobilità, di assumere o impiegare nuovo personale o conferimento di incarichi, a qualunque titolo e con qualsiasi tipologia contrattuale, compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione.

Tali disposizioni impediscono quindi, fino al completamento del processo di razionalizzazione, di procedere ad alcuna assunzione; l'unica eccezione ammessa a tale divieto è rappresentata dall'acquisizione di personale appartenente alle categorie protette al fine di garantire il pieno rispetto della normativa sul collocamento obbligatorio. Ad oggi il numero di posti riservati a tale categoria è coperto e non si prevedono cessazioni dall'impiego dei dipendenti assunti a tale titolo.

Unioncamere Nazionale, con documento qui pervenuto in data 05.01.2017, prot. n. 0000177, ritiene possibile la "mobilità volontaria tra Camere di commercio, ovvero lo spostamento di personale tra Aziende speciali o da Unioni Regionali verso queste ultime; sono tutte fattispecie, infatti, che assolvono in questa fase una funzione, per così dire, anticipatoria di quel ricollocamento del personale al quale sono preordinate le misure a regime, una volta che dovessero risultare soprannumeri/eccedenze di personale nelle diverse realtà interessate".

Successivamente è stato emanato, in attuazione del d.lgs. 219/2016, il decreto Ministeriale 8 agosto 2017 (Rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, istituzione di nuove camere di commercio e determinazioni in materia di razionalizzazione delle sedi e del personale) con cui, tra l'altro, viene istituita la nuova Camera di commercio dell'Emilia, derivante dall'accorpamento delle Camere di Piacenza, Parma e Reggio Emilia. A seguito di ricorsi presentati da alcune Regioni, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 261/2017, ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art.

..

3, comma 4, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 (Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), nella parte in cui stabilisce che il decreto del Ministro dello sviluppo economico dallo stesso previsto deve essere adottato «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano», anziché previa intesa con detta Conferenza». Il processo di accorpamento già in atto delle camere di Piacenza, Parma e Reggio Emilia è stato quindi temporaneamente sospeso ed è successivamente ripreso a seguito dell'emanazione del DM 16.02.2018 "Riduzione del numero delle camere di commercio mediante accorpamento, razionalizzazione delle sedi e del personale", che ha confermato il contenuto del precedente decreto ministeriale. Avverso tale decreto è stato proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio dalla Camera di Commercio di Pavia (n. 3969/2018) e, nelle more della definizione del ricorso, la Giunta regionale Emilia Romagna, con deliberazione n. 2293 del 27/12/2018, ha sospeso le procedure per la determinazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni imprenditoriali, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni dei consumatori, ai fini della nomina del Consiglio della CCIAA di Ferrara e Ravenna e del Consiglio della CCIAA dell'Emilia. Il TAR del Lazio, sezione terza ter, con Ordinanza n. 3531 del 15/03/2019 ha rimesso alla Corte Costituzionale l'accorpamento delle Camere di commercio di Pavia, Cremona e Mantova per violazione del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni nell'esercizio della funzione legislativa e, con analogo pronunciamento, ha concluso la disamina di ulteriori ricorsi presentati da altre Camere di commercio.

Ad oggi, la Corte Costituzionale non si è ancora pronunciata e quindi, a meno che non intervenga un nuovo intervento normativo, il processo di accorpamento è sospeso.

#### Organico.

Il personale, al 1° gennaio 2020, ammonterà complessivamente a 39 unità, compreso il Segretario Generale, di cui 8 con contratto di lavoro a tempo parziale in misure differenziate (dal 70% al 90%).

La dotazione organica, individuata dal DM 16.02.2018, è così composta:

Categoria	Dotazione posti a tempo pieno al 31.10.2019 ex d.m. 16.02.2018	Posti coperti al 01.01.2020	Posti vacanti al 01.01.2020
Dirigenti	<b>SEGRETARIO GENERALE</b>  <b>1 DIRIGENTE</b>	SEGRETARIO GENERALE  0	-  1
D	<b>4</b>	2	2
C	<b>33</b>	32	1
B	<b>5</b>	4	1
A	<b>0</b>	0	-
Tot.	<b>43 + Segretario Generale</b>	<b>38 + Segretario Generale</b>	<b>5</b>

Obiettivi programmatici, strategici e cascading.

..  
Nella Relazione Previsionale e Programmatica, approvata in data 29.10.2019, il Consiglio traccia le priorità di intervento, ponendo - nella Camera di commercio al servizio delle imprese - l'obiettivo da raggiungere attraverso il rafforzamento della mission centrale dell'Ente.

In coerenza con tali linee di indirizzo, la Camera di Piacenza ha individuato gli ambiti strategici nei quali si colloca il principale obiettivo strategico "Avvio del percorso di rimodulazione dei processi al fine di fornire i servizi di cui al DM 7 marzo 2019 – *Ridefinizione dei servizi che il sistema delle Camere di commercio è tenuto a fornire sull'intero territorio nazionale* – in presenza della costante e progressiva diminuzione del personale in servizio" a cui sono associati indicatori diversificati in relazione a ciascun ambito. Il DM 7 marzo 2019 individua appunto i servizi che le Camere di commercio devono fornire nonché le attività da svolgere prioritariamente con riferimento alle funzioni promozionali, tra le quali figurano le "Iniziative a sostegno dei settori del turismo e della cultura", "Iniziative a sostegno dello sviluppo d'impresa" e "Qualificazione delle imprese, delle filiere e delle produzioni". Il nuovo obiettivo strategico è quindi teso a continuare ad erogare i servizi c.d. obbligatori e a realizzare interventi negli ambiti promozionali, nonostante la continua riduzione dei dipendenti in servizio, mediante una progressiva reingegnerizzazione dei processi e di riorganizzazione operativa.

Le finalità degli obiettivi strategici si possono sinteticamente riassumere come segue:

- rafforzare il sostegno all'economia locale con interventi mirati alla promozione del territorio, dell'agroalimentare e dell'eno-gastronomia; proseguire nel costante monitoraggio delle dinamiche economiche locali e migliorare la comunicazione istituzionale; sostenere la nascita e lo sviluppo delle imprese, sia attraverso un progetto di informazione/formazione/incentivazione, sia mediante l'erogazione di contributi; realizzazione di progetti strategici congruenti con l'Agenda di Governo (Punto Impresa Digitale, Orientamento al lavoro e alle professioni, Internazionalizzazione delle Imprese, promozione del turismo);
- proseguire le iniziative di consolidamento dell'intervento camerale finalizzato alla regolazione del mercato ed alla tutela del consumatore nel cui ambito si colloca il rafforzamento delle attività di vigilanza e controllo del mercato, attuate mediante la realizzazione di un piano di vigilanza e la conseguente attività di controllo dei prodotti; consolidare e rafforzare l'attività dell'Organismo di mediazione camerale, garantendo un servizio di livello qualitativo elevato grazie alla formazione continua dei mediatori ed al supporto tecnico personalizzato da parte della segreteria amministrativa dell'Organismo, consolidare altresì l'attività dell'Organismo di Composizione delle Crisi da Sovraindebitamento;
- promuovere la semplificazione e lo snellimento delle procedure a favore dell'utenza, incentivando – anche mediante convenzioni con gli enti territoriali – l'utilizzo delle tecnologie informatiche e telematiche nell'ottica di unificare gli adempimenti per l'avvio e la gestione delle attività produttive;
- sostenere l'internazionalizzazione delle imprese;
- sviluppare la politica della trasparenza, dell'integrità e della qualità proseguendo nell'attuazione di un programma operativo che coinvolge tutte le strutture dell'Ente; perseguire l'economicità della gestione, monitorando costantemente costi e risorse, obiettivo sempre più rilevante anche alla luce della riduzione del diritto annuale; incentivare l'utilizzo dell'informatica e della diffusione della conoscenza per migliorare l'efficienza delle procedure interne anche a fronte della continua diminuzione del personale in servizio;

*Risorse finanziarie destinate all'attuazione del Piano (art. 6, c. 2, D.lgs. 165/2001)*

Ai fini della sostenibilità finanziaria, seppure in presenza del divieto di assunzione, si riportano nella sottostante tabella le spese per il personale relative al Bilancio d'Esercizio 2017, Bilancio d'Esercizio 2018, Preconsuntivo 2019, Preventivo 2020 – 2021- 2022:

Anno	Fonte del dato	Spesa personale
2017	Bilancio d'esercizio	€ 2.061.208,73
2018	Bilancio d'esercizio	€ 2.075.565,46
2019	Preconsuntivo	€ 1.985.415,93
2020	Preventivo	€ 1.873.673,93

2021	Preventivo	€ 1.767.163,93
2022	Preventivo	€ 1.712.638,93

*Funzionalità degli uffici.*

La riduzione del personale (- 31,50% circa rispetto all'01.01.2015), sta avendo ricadute consistenti su tutte le strutture dell'Ente. Per il conseguimento degli obiettivi, garantendo nel contempo la funzionalità degli uffici, le risorse umane devono essere impiegate in una logica di flessibilità, tenuto anche conto che i contratti a tempo parziale in essere rappresentano circa il 20% dell'attuale organico.

*Cessazioni dal servizio previste nel triennio.*

Anno 2020: è già stata formalizzata la cessazione di tre unità di categoria C; scadenza del contratto a tempo determinato del Segretario Generale;

Anno 2021: prevedibile la cessazione di una unità di categoria D ed una di categoria B;

Anno 2022: prevedibile la cessazione di tre dipendenti di categoria C.

Il presente piano, stante il divieto di assunzione di cui al D.lgs. 219/2016 e nelle more del processo di riordino delle Camere di commercio, non può che avere valore puramente informativo. La dotazione organica considerata è riferita al DM 16.02.2018.

PIANO TRIENNALE 2020-2022

Categoria	Dotazione organica al 31.10.2019	Personale in servizio 01.01.2020	Cessazioni anno 2020	Assunzioni previste anno 2020	Cessazioni previste anno 2021	Assunzioni previste anno 2021	Cessazioni previste anno 2022	Assunzioni previste anno 2022
Segretario Generale	1	1	0	0	1	*	0	*
Dirigenti	1	0	0	0	0	0	0	0
D	4	2	0	0	1	0	0	0
C	33	32	3	0	0	0	3	0
B	5	4	0	0	1	0	0	0
A	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	43 + Segretario Generale	38 + Segretario Generale	3	0	2	0	3	0

\*sostituzione al momento non programmabile in attesa del completamento del processo di riordino delle Camere di commercio

IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to Dr. Alessandro Saguatti